

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CEFAL EMILIA ROMAGNA
SOCIETÀ COOPERATIVA

INDICE

INDICE	2
PARTE GENERALE.....	3
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1. 1. Quadro normativo	4
1.2. Tipologia di reati disciplinati.....	5
1.3. Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato	52
1.4 Le sanzioni e i delitti tentati	53
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	55
2.1 Adozione del Modello.....	55
2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello	56
2.3. Struttura del Modello	56
2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello	57
III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO	58
IV FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	59
4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate	59
V SISTEMI DISCIPLINARI.....	61
5.1 Principi generali	61
VI VERIFICHE PERIODICHE.....	63
PARTE SPECIALE.....	64
VII. La Parte Speciale del Modello	65
7.1. I destinatari	65
7.2. Le fattispecie di reato.	65
7.3. La valutazione del rischio	66
7.4. Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio	69

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. 1. Quadro normativo

Da un punto di vista normativo, il D.Lgs. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - ha recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con l'introduzione del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa è stata estesa alle persone giuridiche, per alcuni reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti. Infatti, precedentemente, l'art. 27 della Costituzione impediva che la responsabilità penale potesse investire le organizzazioni/enti in qualità di persone giuridiche.

Infine si ricorda che, in seguito alla pubblicazione della legge n. 179 30.11.2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 è stato modificato, al fine di tutelare il dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. In particolare, il provvedimento richiede:

- che i modelli di organizzazione dell'ente prevedano l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Il testo prevede che vi debba essere "almeno un canale"

- alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche;
- che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) - escluso anche qui il requisito della buona fede - si fondino su elementi di fatto, che siano precisi e concordanti;
 - che i modelli di organizzazione prevedano sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.

1.2. Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del Decreto Legislativo 231/2001, prima intitolata “Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale”, modificata nel 2002 con “Responsabilità amministrativa da reato”, prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25 che richiama i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Attualmente, a seguito delle successive molteplici modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell'organizzazione sono le seguenti:

- **Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini

segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;

mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere

indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

- **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

- **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

L'art.416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell'elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all'illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all'inadempimento

di contratti di pubbliche forniture p. e p. dall'art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. Il reato di associazione per delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

La condotta di reato consiste nell'accettare la promessa di procurare voti dietro erogazione di denaro o di altra utilità, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale. Ad essere punito è anche chi promette di procurare voti con le modalità anzidette. Rispetto al testo previgente rileva anche la promessa di erogazione, oggetto della medesima può essere anche una diversa utilità e la punibilità è estesa al promittente l'indebito procacciamento di voti.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 407, c. 2, lett.a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 18 apr. 1975, n. 110

- **Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

Art. 317 c.p. Concussione

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebita; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente

il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia “Corruzione per un atto d'ufficio” e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere dal pubblico ufficiale quella di “compiere un atto del suo ufficio”, oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di “atti” e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Il reato in esame è proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostante aggravante della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta

perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012, nonché dalla L. 237/2012.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o

promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui

all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti

industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocumento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc..

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Art. 25-ter Reati societari**

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma

dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis".

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622

c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione

Il D.lgs. 39/2010 – Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo

comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non si può parlare, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Le modalità di commissione del reato potranno essere: sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito); sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate,

come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545-quater.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art. 2514, c.1., lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata

disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società – con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili

societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo e si procede a querela di parte.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo

significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

• **Art.25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti

per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

- **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, e stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” previsto dall’art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell’elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento”, ma anche chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l’uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli “indici di sfruttamento” di cui all’art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo “reiterate”. Di particolare importanza risulta essere anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto

non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 25-sexies Abusi di mercato**

Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intraneo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.

- **Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

• **Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Art. 171, primo comma, lett. a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: , Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati

SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: . Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

- **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25-undecies Reati ambientali**

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-ter c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale.

La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività". È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue in pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE

ACQUA

art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- *Art. 137 c. 2:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

- *Art. 137, c.3:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, primo periodo:* Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, secondo periodo:* scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- *Art. 137, c.11:* Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- *Art. 137, c. 13:* Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

RIFIUTI

D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

- *Art. 256, c.1, lett. a):* attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256, c.1, lett. b):* attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256 c.3, primo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3, secondo periodo:* realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4:* inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

- Art. 256, c. 5: attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- Art. 256, c. 6, primo periodo: effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

BONIFICA DEI SITI

- Art. 257, c.1: Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- Art. 257, c.2: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

- Art. 258, c.4, secondo periodo: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

- art. 259, c.1: "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.

- Art. 260, c.1, 2: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di

rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”;

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

- *Art. 260-bis c. 6 e 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo:* “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera: Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1, c.1:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;

- - utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- - commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 1, c.2

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

Art. 2, c.1.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- - commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

Art. 2, c. 2.

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

Art. 6, c. 4.

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 bis, c.1.

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

art. 3, c.6.

Autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 -ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI

Art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui

permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di

favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia**

Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3 comma 3 bis, della L.654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al

D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle

ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

1.3. Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

L'articolo 7 del Decreto stesso prevede l'esonero della responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'onere della prova, in questo caso, spetterà alla pubblica accusa.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2000, deve soddisfare le seguenti necessità:

- individuare nell'ambito di quali attività può verificarsi la commissione di reati;
- prevedere protocolli specifici in merito alla formazione e all'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire in che modo avviene la gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi. L'art. 2 della predetta legge ha determinato l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 – dopo il comma 2 – i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater e in concreto prevedere che:

- i modelli organizzativi contemplare l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni a tutela dell'integrità dell'ente in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione oltre a prevedere almeno un canale alternativo che garantisca anche la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni debbano fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti;
- nei modelli organizzativi devono essere stabilite sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- siano previste altresì sanzioni per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

1.4 Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Adozione del Modello

La Società Cooperativa CEFAL Emilia Romagna, (di seguito anche “CEFAL” o “la Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001” emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 21 settembre 2010, nonché alle Linee Guida in merito approvate da Confindustria il 31 marzo 2008.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.lgs. n. 231/2001, ma migliorino la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con la Società, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il CdA della Società nominato, con delibera del 19/01/2018 l’Organismo di Vigilanza in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001. Tale Odv è composto come segue:

- Dott. Afro Stecchezzini (Presidente);
- Avv. Pietro Cottignola, componente esterno;
- Dr.ssa Cinzia Ciampani, componente interno.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e ne ha approvato i contenuti. Al fine di implementare il Modello, la Società si è avvalsa della collaborazione di un team di lavoro 231.

2.2 Finalità e caratteristiche generali del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali della Società, al fine di dotarla di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La prima parte, di carattere generale, riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale;
- Codice Etico;
- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi;
- All. IV Categorie di illeciti;
- All. V Procedura di Comunicazione con l'OdV;
- All. VI Regolamento interno dell'OdV.;

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo. Essendo gli allegati documenti operativi e soggetti a revisione costante, un loro aggiornamento non richiede la revisione dell'intero modello ed una formale approvazione del CdA ma una delibera dell'OdV, previa approvazione dei contenuti dal management e della Direzione Aziendale.

2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'OdV.

III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. *b*, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato VI del presente Modello, al quale si rimanda.

IV FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

La Società promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: consegna e presentazione del Modello 231 e del Codice Etico.
- Collaboratori/Agenti: comunicazione in forma scritta o elettronica relativa all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico da parte della Società (che saranno resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partner: comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Società;

- I soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello 231 e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

V SISTEMI DISCIPLINARI

5.1 Principi generali

L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico, sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio. A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e) che l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Ai sensi dell'art 6 comma 2bis lett. d), inoltre, tale sistema disciplinare deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, introdotte con la Legge 179/2017, e per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo e la direzione aziendale; deve essere inoltre informato il Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo e la competente funzione aziendale approvano i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso ed al Collegio Sindacale.

La Società, insieme al Codice Etico ed al Modello, pubblicizza adeguatamente anche il sistema disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseguenze connesse al compimento di condotte vietate dal Codice Etico o difformi rispetto alle procedure stabilite nel Modelli Organizzativo.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate dalla Società nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partners si rimanda all'All. II "Sistema Sanzionatorio" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.

VI VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche su-menzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

VII. La Parte Speciale del Modello

7.1. I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di CEFAL, ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi riportati nello stesso.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, per le attività che svolgono presso o per la Società, sono coinvolti nei processi considerati a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, CEFAL promuove la più ampia diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

CEFAL mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto descritto nel presente Modello, al fine di impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2. Le fattispecie di reato.

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 di CEFAL è contenuto nell'Allegato IV "Elenco Illeciti 231", a cui si rimanda.

7.3. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio per le singole attività della Società CEFAL è stata effettuata seguendo una metodologia derivante dal c.d. metodo FMEA (Failure Modes & Effect Analysis). Si tratta di un sistema di individuazione dei rischi ampiamente utilizzato in ambito industriale per valutare l'affidabilità di strumenti e processi produttivi, e che deriva dagli studi di affidabilità meccanica. Le tappe dell'analisi prevedono, innanzitutto, l'identificazione chiara dell'elemento da osservare, ovvero il processo aziendale a rischio, o meglio le fasi più critiche dello stesso.

Per ciascuna fase sono poi individuate le "modalità" di commissione dei reati nelle aree a rischio indicate, e la conseguente valutazione dei possibili effetti in termini di gravità, frequenza del rischio e rilevabilità del comportamento scorretto.

Per i rischi valutati come prioritari sono stati quindi individuate azioni correttive (protocolli di contenimento del rischio, attività formativa, comunicazioni periodiche all'OdV, diffusione del Modello 231 e del Codice Etico ecc.).

Si specifica che l'analisi dei comportamenti delle singole funzioni aziendali è stata svolta mediante interviste ai vari responsabili di area.

La suddetta analisi è stata supportata dalla raccolta di dati storici (Statuto, Visura Camerale, Regolamenti interni, Carta dei servizi ecc.).

E' stato così predisposto un documento di analisi dei rischi che oggettivasse il rischio dei singoli comportamenti attraverso una valutazione quantitativa di tre parametri:

- Gravità del comportamento scorretto (G);
- Frequenza di esposizione al rischio (P);
- Rilevabilità da parte dell'organizzazione del comportamento scorretto (R).

Nella valutazione della potenzialità criminogena nelle singole aree si è tenuto conto anche delle attività di controllo interno già operanti nelle stesse (quali, ad esempio, l'esistenza di un sistema di verifica delle decisioni strategiche adottate, l'avvenuta formalizzazione dei flussi decisionali, l'esistenza di un sistema di deleghe formalizzato, l'esistenza di un sistema di report periodici delle attività delegate alle figure apicali, l'affidamento di un potere decisorio ad organi collegiali più che a singoli individui, l'esistenza di sistemi di gestione certificati da terzi, .ecc.).

Per la valutazione quantitativa dei parametri sopra indicati sono stati utilizzati i criteri di seguito riportati.

INDICE DI GRAVITÀ (G)

Criterio		Punteggio
Ininfluente :	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto estremamente poco significativo e non rilevabile dall'esterno	1
Bassa:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto di natura minore e mai configurabile come reato	2
Moderata:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito amministrativo di lieve entità	3
Alta:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito, ma la sua estensione è contenuta	4
Molto alta:	Il manifestarsi del comportamento scorretto genera un illecito che espone l'Organizzazione a grave rischio di sanzione e ne mina il buon nome	5

INDICE DI PROBABILITÀ - FREQUENZA (P)

Criterio		Punteggio
Remota:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza annuale o più bassa	1
Bassa:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bimestrale o più bassa	2
Moderata:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza mensile	3
Alta:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza settimanale	4
Molto alta:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza giornaliera	5

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

Criterio		Punteggio
Molto alta:	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	1
Alta:	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	2

Moderata:	Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti inferiore al 50%	3
Bassa:	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	4
Remota:	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	5

Per le singole attività svolte da ciascuna funzione/area aziendale è stato calcolato, quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, un indicatore, definito Fattore di Rischio Totale (FRT).

Per poter determinare i valori di soglia accettabili per le singole aree aziendali e selezionare le aree giudicate a rischio, sulle quali intervenire, sono state preventivamente concordate con la Società le seguenti classi di rischio:

RISCHIO ALTISSIMO	FRT > 60 Interventi radicali, immediata segnalazione al CDA e società di revisione	A
RISCHIO ELEVATO	FRT compreso tra 31 - 60 Priorità elevata = interventi urgenti e segnalazione all'ODV	E
RISCHIO MODERATO	FRT compreso tra 19 - 30 Priorità media = interventi a medio termine	M
RISCHIO BASSO	FRT compreso tra 5 - 18 Interventi da valutare in sede di riesame annuale	B
RISCHIO TRASCURABILE	FRT compreso tra 1 - 4 Interventi non necessari	T

In base al valore assunto da FRT, la Società può decidere se introdurre protocolli volti ad abbassare, ove necessario, il livello rischio residuo, e ridurlo a un livello di accettabile attraverso la creazione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente.

Dal documento di analisi dei rischi è risultato che la Società CEFAL, nelle attività ordinarie, ha già implementato prassi e controlli tali da ridurre il rischio residuo, portandolo a un livello generalmente MODERATO, e solo in pochi casi ELEVATO.

7.4. Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio

La mappatura dei processi sensibili e delle aree considerate maggiormente a rischio, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto, ha portato alla definizione di protocolli necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della Società, e in altri termini l'efficacia del Modello 231.

In particolare, tale efficacia è garantita i dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto dei contenuti riportati nel Codice di Comportamento (o Codice Etico) aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;
- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 di CEFAL in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice di Comportamento;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di CEFAL in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice di Comportamento;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la

separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;

- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

Si elencano di seguito i principali rischi emersi per le singole funzioni aziendali esaminate. Un'analisi completa delle aree, comprensiva degli indicatori FRT, è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi".

Consiglio di Amministrazione

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate a organi quali il Consiglio di Amministrazione, la Presidenza e la Direzione, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Infatti, buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", di amministratori, direttori e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori ecc.), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Inoltre, al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, soprattutto nell'esercizio dei poteri attribuitele da Statuto, si è ritenuto di vincolare esplicitamente e individualmente i componenti del CdA al rispetto del Codice di Comportamento, con espressa accettazione del suo contenuto. Inoltre, gli amministratori si impegnano a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, devono chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Società.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice di Comportamento e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori, sia da parte del CdA nella sua collegialità.

In CEFAL, le attività tipiche del CdA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono le seguenti:

- **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto.**

Reati configurabili:

Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art. 2621, 2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2625 c.c. Impedito controllo); Sopravvalutazione di un credito (Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale). Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi. Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Redazione di documenti contabili societari da parte di amministratori o sindaci che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati).

Indice di rischio: MODERATO.

Controlli in vigore: Tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio. Controllo periodico delle registrazioni contabili da parte della funzione preposta. Verifiche da parte del Collegio Sindacale. Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. 231 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria. Creazione di apposita procedura di

comunicazione con OdV da parte delle figure apicali. Trasmissione dei verbali inerenti le delibere del CdA e report all'OdV in apposito incontro periodico. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte degli Amministratori, in cui siano esplicitate eventuali cariche pubbliche rivestite e/o partecipazioni a società concorrenti. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

- **Formazione dei bilanci annuali.**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione di informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (Art. 2621, 2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; concorso con la Società di revisione per occultare perdite (Art. 2625 c.c. Impedito controllo); Occultamento documenti relativi ad azioni legali per il recupero crediti; (Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori); Assemblea che, su proposta del CdA, delibera l'aumento del capitale sociale con conferimento di beni sopravvalutati (Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La verifica sulla correttezza del bilancio aziendale, preventivo e consuntivo, con potere di intervento e di controllo su costi e ricavi, è svolta dal Direttore, con il supporto del Comitato di Direzione (organo collegiale presieduto dal Direttore, costituito dal Responsabile Qualità e Accreditamento e dai Responsabili di Area Scuola e Impresa, Welfare, Amministrazione e Richiedenti Asilo e Protezione Internazionale). Verifica da parte del Collegio Sindacale. Resta in capo al Direttore il compito di subdelegare i responsabili di area.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Programma di informazione/formazione periodica rivolta agli amministratori, al management e ai dipendenti sul D.Lgs. 231 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Previsione di una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Direttore e dal Responsabile Area Amministrazione attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali in loro possesso. Previsione di una riunione

(verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra Direttore, Responsabile Area Amministrazione, Collegio Sindacale e OdV prima della seduta del CdA per approvazione dello stesso. Trasmissione a OdV del bilancio e delle note integrative approvati dal CDA. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione doni, omaggi, regalie e sponsorizzazioni.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Approvazione preventiva da parte del CdA. Verifica da parte del Collegio Sindacale.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione all'OdV dell'elenco dei soggetti destinatari di eventuali elargizioni. Formalizzazione e diffusione di un protocollo relativo all'elargizione di omaggi e regalie. Limitazione di tali operazioni in conformità a quanto previsto nel Codice Etico. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

- **Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ecc.**

Reati configurabili: Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; Sottoscrizione reciproca di azioni/quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; Sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); Riduzione illegittima del patrimonio

sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; Distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; Distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione all' indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La gestione dei rapporti con enti o istituzioni esterne, anche con riferimento alla progettazione e all'attuazione delle convenzioni e all'acquisizione o fornitura di nuovi servizi, sono in capo alla Direzione, che ha anche il compito di sovrintendere alla gestione delle risorse materiali e finanziarie. Controllo da parte del CdA e del Collegio Sindacale. Il CdA ha formalmente nominato il Direttore come Datore di lavoro e ha approvato le deleghe dei Responsabili di area, demandando al Direttore il compito di subdelegare gli stessi; resta in capo al CdA l'obbligo di controllo. Il Mansionario aziendale è stato approvato

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Insituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Comunicazione all'OdV di eventuali delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti. Previsione e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, e di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti, da parte degli amministratori e dei dirigenti. Riunione (verbalizzata) tra Direttore, Collegio Sindacale e OdV, per discutere sul bilancio prima dell'approvazione dello stesso in CdA. Diffusione Modello 231 e Codice Etico

- **Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative.**

Reati configurabili: Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Controllo da parte del Collegio Sindacale. Coordinamento con il Responsabile Area Amministrazione per la gestione degli aspetti economico-contabili.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Verifica, nella riunione annuale con il Collegio Sindacale, sullo stato di patrimonializzazione di CEFAL. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori.**

Reati configurabili: Attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico e formale trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di cattiva gestione a vantaggio della società o a discapito dei soci o dei creditori.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il CdA ha formalmente nominato il Direttore come Datore di lavoro; al Direttore è stato inoltre demandato il compito di subdelegare i responsabili di area. Resta in capo al CdA l'obbligo di controllo. Il Mansionario aziendale è stato approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Insituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Si suggerisce di individuare come verbalizzante delle riunioni del CdA una persona diversa dal delegato, al fine di rendere più autonoma la discussione del CdA. Comunicazione puntuale all'OdV, in relazione all'operato dei singoli amministratori con deleghe. Approvazione, da parte del CdA, del Mansionario aziendale. Inserimento nel Codice Etico di specifici riferimenti. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ambiente e sicurezza alimentare.**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); mancata o erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al TU 152/2006 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto della suddetta normativa. Reati ambientali ex D.Lgs. 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti. Reati in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e normativa connessa (HACCP).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il CdA ha formalmente nominato il Direttore come Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/2008; resta in capo al CdA l'obbligo di controllo. Manutenzione e gestione dei fornitori in capo DL con il supporto dell'Uff. Tecnico. Il Resp Uff. Tecnico svolge il ruolo di RSPP. Il DVR e altri documenti relativi alla sicurezza sono in corso di aggiornamento. Presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti i DUVRI. Presso la cucina di Villa San Martino non è presente l'autorizzazione sanitaria. Nomina formale per i preposti. Controllo da parte del Medico Competente. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Uff. Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Sicurezza Tecnico e uff. Qualità. Verifica presenza notificazione SUAP per tutte le attività che prevedono preparazione e somministrazione di alimenti (es. cucine). Invio periodico a OdV di: documentazione Piano di Autocontrollo HACCP di tutte le strutture che presentano una cucina gestita da personale CEFAL; elenco contratti ditte affidatarie smaltimento rifiuti; eventuali contravvenzioni di rilevanza ambientale ed il nominativo del responsabile SISTRI (quando previsto). Audit periodici (almeno annuali) da parte dell'OdV e da parte dell'Ufficio Qualità. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Presidente

La tenuta di comportamenti non conformi al Modello 231 e alla legge da parte del Presidente presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera azienda una grave perdita di credibilità.

Le attività/processi relativi alla Presidenza caratterizzati da maggiore rischiosità sono:

- **Esercizio dei poteri di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

Reati configurabili: Condotte connesse al ruolo di legale rappresentante non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico, al Modello 231, tali da configurare in capo alla Società una responsabilità per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (vedi reati previsti per gli amministratori nella parte relativa al CdA).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Obbligo di riferire al CdA e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

- **Partecipazione, a nome della Società, a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI/ATS, ecc.**

Reati configurabili: False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la partecipazione/costituzione di ATI per partecipare a gare pubbliche; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri; Associazione in almeno tre soggetti (interni e/o esterni) finalizzata a commettere altri delitti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 c.p. Truffa, Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Reati associativi ex art. 416 c.p.); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art. 416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzano anche in fattispecie di reato (Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 638 bis c.p. Riciclaggio; Art. 648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Art. 2635, c.3 c.c. Corruzione tra privati; Art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La gestione dei rapporti con enti o istituzioni esterne, anche con riferimento alla progettazione e all'attuazione delle convenzioni e all'acquisizione o fornitura di nuovi servizi, sono in capo alla Direzione, che ha anche il compito di sovrintendere alla gestione delle risorse materiali e finanziarie. Controllo da parte del Presidente, del CdA e del Collegio Sindacale.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Approvazione, da parte del CdA, del Mansionario aziendale. Formalizzazione dei rapporti con partner strategici o con associazioni con le quali si svolgono attività in appalto (es. AECA). Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi sottoscritta dal Presidente e dalle altre figure apicali. Comunicazione periodica (almeno semestrale) all'OdV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la P.A. e partecipazione a gare d'appalto, trattative, ecc. Esplicito divieto nel Codice Etico di pratiche corruttive. Estensione dell'impegno al rispetto del Codice Etico anche per i partner in ATI (richiamo negli accordi, con eventuale clausola risolutiva). Richiesta di specifica documentazione (antimafia, assenza condanne penali, DURC ecc.) ai partner in ATI di cui CEFAL è capofila. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Accordi contrattuali e non con controparti, partner, collaboratori ecc.; Affidamento incarichi a professionisti/consulenti collaboratori e costituzione modifica ed estinzione rapporti lavoro con dipendenti**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Controllo da parte del CdA. Controllo da parte del Collegio Sindacale. Presente una procedura di selezione dei fornitori. La selezione e la gestione delle risorse umane, con la collaborazione dei responsabili di area, è in capo alla Direzione. E' stato approvato il Mansionario aziendale. Sono state predisposte subdeleghe da parte della Direzione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Insituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Comunicazione periodica a ODV degli incarichi affidati a professionisti/collaboratori e di eventuali contenziosi in essere. Previsione, all'interno dei contratti, di apposite clausole che vincolino il contraente al rispetto del Codice Etico e del Modello 231.

- **Rapporti con istituti di credito. Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative.**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. art. 648-bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: I rapporti con le banche sono tenuti dal Responsabile Area Amministrazione, sulla base delle indicazioni impartite dal Direttore. Il Responsabile Area Amministrazione non è stato formalmente subdelegato dal Direttore per lo svolgimento del suddetto compito. Controllo da parte del CdA e del Collegio Sindacale.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Verifica, nella riunione annuale con il Collegio Sindacale, dello stato di patrimonializzazione di CEFAL. Diffusione del Modello 231 e Codice Etico.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, ambiente e sicurezza alimentare.**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, nonché mancata vigilanza dei subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); mancata o erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al TU 152/2006 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza dei subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto della suddetta normativa. Reati ambientali ex D.Lgs. 231/01 con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti. Reati in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e normativa connessa (HACCP).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il CdA ha nominato il Direttore come Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008. Manutenzione e gestione dei fornitori in capo DL con il supporto dell'Uff. Tecnico. Il

Resp Uff. Tecnico svolge il ruolo di RSPP. Il DVR e altri documenti relativi alla sicurezza sono in corso di aggiornamento. Presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti i DUVRI. Presso la cucina di Villa San Martino non è presente l'autorizzazione sanitaria. Nomina formale per i preposti. Controllo da parte del Medico Competente. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Uff. Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e uff. Qualità. Verifica presenza notificazione SUAP per tutte le attività che prevedono preparazione e somministrazione di alimenti (es. cucine). Invio periodico a OdV di: documentazione Piano di Autocontrollo HACCP di tutte le strutture che presentano una cucina gestita da personale CEFAL, elenco contratti ditte affidatarie smaltimento rifiuti, eventuali contravvenzioni di rilevanza ambientale ed il nominativo del responsabile SISTRI (se rientrante). Audit periodici da parte dell'OdV e da parte dell'Ufficio Qualità. Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

Direttore

Le attività a rischio 231 in capo alla Direzione della Società sono le seguenti:

- **Pianificazione e programmazione delle attività necessarie per la gestione della Società, dando esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale); (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o

gravissime, commessi con violazione della norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Attività in capo al Direttore. Discussione mensile del Comitato di Direzione, con redazione di appositi verbali. Controllo da parte del CDA, del Presidente e del Collegio Sindacale. Le subdeleghe ai responsabili di area non sono state ancora approvate. Presente Mansionario approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Archiviazione puntuale dei verbali redatti a seguito delle riunioni del Comitato di Direzione. Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Incontro annuale con OdV per discutere sullo stato di conformità e manutenzione delle strutture (o invio di report periodico); Effettuazione di audit periodici e verbalizzati sulle strutture da parte del Responsabile Ufficio Tecnico (per la parte di sua competenza), da parte dell'Ufficio Qualità e accreditamento e da parte dell' OdV. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Verifica del progetto di bilancio annuale e delle relazioni allegate**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali); (art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Illecita influenza sull'Assemblea.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La bozza di bilancio è redatta dal Responsabile Area Amministrazione in collaborazione con il Direttore, che ne verifica i contenuti. Il bilancio è poi verificato e approvato dal CdA. Il Collegio Sindacale verifica il bilancio entro i termini legali e predispone la relazione da sottoporre al CdA. Il CdA ha formalmente nominato il Direttore come Datore di lavoro; a lui restano demandati i compiti di subdelegare i responsabili di area. Mansionario approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al

CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Previsione di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Area Amministrazione attestante la conformità della bozza di bilancio ai dettami della legge. Incontro fra OdV, Responsabile Area Amministrazione, Direttore e Collegio Sindacale prima dell'approvazione del bilancio annuale. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Coordinamento dei Responsabili di Area e delle Strutture per la gestione delle attività erogate: gestione ispezioni e verifiche da parte della P.A., accreditamento, progetti finanziati, bilancio sociale, rendicontazione.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art. 640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (Art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche); Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Tracciabilità dell'ispezione attraverso la conservazione dei verbali redatti dai funzionari ispettivi. Riunioni mensili con il Comitato di Direzione. Le attività erogate sono controllate dal Responsabile di Area e dal Responsabile Area Amministrazione. Mansionario aziendale approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale.

Comunicazione tempestiva all'OdV di verifiche e ispezioni da parte della P.A.
Diffusione modello 231 e del Codice Etico.

- **Partecipazione a nome della Società a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, gare d'asta pubblica, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI ecc.**

Reati configurabili: Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La gestione dei rapporti con enti o istituzioni esterne, anche con riferimento alla progettazione e all'attuazione delle convenzioni e all'acquisizione o fornitura di nuovi servizi, sono in capo alla Direzione, che ha anche il compito di sovrintendere alla gestione delle risorse materiali e finanziarie. Controllo da parte del Presidente, del CdA e del Collegio Sindacale. Informativa al CdA e al Presidente, tracciabilità delle singole azioni, controllo preventivo area Progettazione per le attività di competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Formalizzazione dei rapporti con partner strategici o con associazioni con la quale si svolgono attività (es. AECA). Comunicazione all'ODV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la P.A. Comunicazione all'ODV della eventuale costituzione di ATI. Esplicito obbligo per i partner in ATI di rispetto del Codice Etico; richiesta, ai partner in ATI, della documentazione necessaria: certificazione antimafia, legale rappresentante, ecc. Diffusione modello 231. Diffusione del Codice Etico.

- **Gestione Risorse Umane**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). Assunzione e utilizzo di personale clandestino (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare). Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Art. 603 bis c.p.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La selezione e la gestione delle risorse umane, con la collaborazione dei responsabili di Area e di Ufficio, è in capo alla Direzione. E' stato approvato il Mansionario aziendale. Controllo da parte del CdA e del Presidente. Presente procedura gestione risorse umane.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Comunicazione all'OdV dei provvedimenti disciplinari, dei cambi organizzativi e delle modifiche ai mansionari relativamente alle figure apicali. Diffusione Modello 231. Diffusione del Codice Etico.

- **Firma corrispondenza ufficiale; assicurazione tenuta gestione contabile; effettuazione pagamenti/riscossioni; costituzione titoli a custodia; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione; acquisto/alienazione.**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite a un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 c.p.; Art.

319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Controllo da parte CdA e del Collegio Sindacale. Sono state conferite subdeleghe ai responsabili di area (Amministrazione, Welfare, Scuola e impresa, Richiedenti Asilo e Protezione Internazionale). Mansionario aziendale approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Formalizzazione dell'atto di subdelega al responsabile di area Disabilità. Manca specifica formazione ai Dirigenti per la sicurezza individuati. Incontri periodici con ODV. Comunicazione all'OdV di: budget approvato in CdA, apertura di nuovi conti, nuovi appalti ecc. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ambiente e sicurezza alimentare.**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); mancata o erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al TU 152/2006 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto della suddetta normativa. Reati ambientali ex D.Lgs. 231/01 con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti. Reati in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e normativa connessa (HACCP).

Indice di rischio: ELEVATO (l'indicatore FRT è risultato MODERATO, ma in considerazione del fatto che presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti i DUVRI, mentre presso la cucina di Villa San Martino non è presente l'autorizzazione sanitaria, ovvero documenti obbligatori per il proseguimento dell'attività, il rischio associato diviene automaticamente ELEVATO).

Controlli in vigore: Il CdA ha formalmente nominato il Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/2008. Manutenzione e gestione dei fornitori in capo DL con il supporto dell'Uff. Tecnico. Il Resp Uff. Tecnico svolge il ruolo di RSPP. Il DVR e altri documenti relativi alla sicurezza sono in corso di aggiornamento. Presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti i DUVRI. Presso la cucina di Villa San Martino non è presente l'autorizzazione sanitaria. Nomina formale per i preposti. Controllo da parte del Medico Competente. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Uff. Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Manca la formazione specifica per i Dirigenti Sicurezza individuati. Reporting periodico al CdA e all'OdV comprensivo anche del budget per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e resp. Uff. Qualità. Verifica presenza notificazione SUAP per tutte le attività che prevedono preparazione e somministrazione di alimenti (es. cucine). Invio a ODV di: documentazione Piano di Autocontrollo HACCP di tutte le strutture che presentano una cucina gestita da personale CEFAL, elenco contratti ditte affidatarie smaltimento rifiuti, eventuali contravvenzioni di rilevanza ambientale ed il nominativo del responsabile SISTRI (se previsto). Audit periodici (almeno annuale) svolti dall'OdV. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione, manutenzione ed esercizio dei Sistemi Informatici. Gestione di banche dati e/o accesso a banche dati pubbliche. Gestione della privacy e trattamento di dati personali (sensibili o particolari e non), ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.**

Reati configurabili: Art. 491-bis c.p. Documenti informatici; Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un

sistema informatico o telematico; Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica; Art. 600 quater, 1, c.p. Pornografia virtuale.

Indice di rischio: ELEVATO (l'indicatore FRT è risultato MODERATO, ma in considerazione del fatto che la documentazione non è stata aggiornata entro maggio 2018 ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il rischio associato diviene automaticamente ELEVATO).

Controlli in vigore: Titolarità del trattamento dati e responsabilità sul corretto rispetto della normativa privacy in capo al Direttore, con delega approvata in CdA. Attività di attribuzione di incarichi per il trattamento di dati personali in fase di aggiornamento. Sono presenti le procedure di videosorveglianza (e accordo sindacale nelle strutture in cui è presente). L'Ufficio Qualità contribuisce all'assistenza informatica. Presenti procedure informatiche (per utilizzo di internet, posta elettronica, dispositivi accessori ecc.). Vi è trasferimento di dati personali anche all'estero. Ad oggi, non ci sono sistemi di controllo formalizzati per la gestione della privacy (es. nomina di Responsabili del trattamento in capo ai responsabili di area, soprattutto per trattamenti dati personali e sensibili riguardanti i minori). Inoltre, la documentazione deve essere aggiornata con quanto introdotto dal Regolamento UE 2016/679.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Attribuzione di responsabilità per il trattamento dati personali in capo ai responsabili di area (per la parte di loro competenza). Approvazione, da parte del CdA, del Mansionario aziendale. Aggiornamento delle procedure di sicurezza informatica. Controlli periodici da parte dell'OdV. Implementazione del Registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verifica necessità nomina DPO e di effettuazione della valutazione di impatto secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Diffusione del Codice Etico e del Modello 231.

Responsabile Area Amministrazione

- **Raccolta dati e informazioni contabili dagli altri uffici, dal ristorante e dalle sedi territoriali (Faenza, Villa San Martino e Piacenza) e rendicontazione alla P.A. (es. Regione, per attività di erogazione corsi)**

Reati configurabili: Falsa predisposizione dei dati e delle informazioni contabili necessarie (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali). Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Per quanto riguarda l'erogazione dei corsi approvati dalla Regione Emilia-Romagna (RER), i coordinatori inseriscono in Proforma il calendario prima dell'inizio del corso. Il calendario è poi trasferito su SIFER, da parte dell'Amministrazione. Giornalmente, e comunque entro una scadenza stabilita dalle procedure interne, il coordinatore carica in Proforma le ore effettivamente svolte, come rilevate dal registro (gestito dal docente), e svolge controlli sostanziali sulla base delle regole stabilite dalla RER. Inoltre, con cadenza almeno mensile, i dati inseriti dal coordinatore vengono verificati dall'Amministrazione. Per quanto concerne invece i corsi "non RER" (per esempio, i corsi a mercato) valgono le stesse regole dei corsi RER con riferimento al calendario per lo scarico delle ore (inserimento di dati su Proforma) e la gestione mediante registro. Ci sono poi altre tipologie di corsi finanziati (per esempio, i fondi interprofessionali), gestiti in modo stringente sulle piattaforme del soggetto gestore. In relazione al servizio di ristorazione (Ristorante "Le Torri"), la referente impresa formativa in distacco a CEFAL dalla società Felsinae (e sotto la direzione della Responsabile Area Scuola e Impresa) redige la prima nota giornaliera, trasferendo tutte le entrate/uscite di cassa all'Ufficio amministrativo. Per quanto concerne invece l'attività di gestione dei richiedenti asilo/area disabilità, le presenze vengono rilevate mensilmente, da parte del responsabile di struttura. Presenti procedure PG1 (Progettazione e Sviluppo) e PG2 (Pianificazione ai fini dell'erogazione), in corso di revisione. Le deleghe ai Responsabili Area sono state formalmente approvate a meno del Resp. Area Disabilità. Il Mansionario aziendale è stato approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Approvazione degli aggiornamenti apportati alle procedure in revisione e applicazione rigorosa dei contenuti riportati nelle stesse. Formalizzazione dell'atto di subdelega ai responsabili di area da parte del Direttore (Area Disabilità). Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Ciclo attivo**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegni di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate(art. 2622 c.c.) -Falso in prospetto (art. 173 bis TUF); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); -Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);-Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Per quanto riguarda l'erogazione dei corsi, l'amministrazione verifica i dati riportati dai Coordinatori sul gestionale SIFER (servizi Regionali), e su PROFORMA, il software per la contabilità analitica e il controllo di gestione specifico per gli enti di formazione

professionale. Mediante PROFORMA i dati possono essere ribaltati su SIFER per la fatturazione alla Pubblica Amministrazione. Per la ristorazione si veda l'attività precedente. Per l'attività di gestione dei richiedenti asilo ed anche per l'area disabilità, le fatture sono inviate mensilmente all'ente pubblico di riferimento (es.: ASP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o Prefettura di Piacenza). La fatturazione è principalmente elettronica o inviata tramite PEC. Le subdeleghe ai Responsabili Area sono state conferite a meno dell'Area Disabilità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Procedere con il conferimento delle subdeleghe al Responsabile Area Disabilità. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Incontro periodico con OdV. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Ciclo passivo (approvvigionamenti)**

Reati configurabili: vedasi ciclo attivo.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Tracciabilità degli atti: sono previsti dei controlli sui contenuti e la rispondenza dei dati contenuti in fatture, contratti, ordini, ddt. Approvvigionamenti: i dipendenti sono pochi, si prediligono contratti di collaborazione breve. In particolare, il Responsabile di progetto compila una scheda di conferimento incarico, con i riferimenti per il calcolo di contributi, costo orario e costo aziendale, come definito da budget. La scheda di conferimento è sottoscritta dal Responsabile di area che autorizza la spesa. La scheda e una copia del budget sono inviate al Responsabile Area Amministrazione. L'autorizzazione finale è in capo al Direttore. Anche per gli ordini di materiale c'è una procedura interna che prevede la compilazione di un modulo di "proposta d'ordine". Il responsabile area compila e convalida la proposta d'ordine e la manda alla Direzione per l'approvazione finale. Successivamente, l'amministrazione fa ulteriori controlli relativi ai conteggi, alla spesa ecc., e procede con l'ordine. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi è descritto nella procedura PG6, che comprende la selezione dei fornitori; la procedura è in corso di aggiornamento. Sono state conferite le subdeleghe ai responsabili di Area e meno che al Resp. dell'Area Disabilità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Conferimento delle subdeleghe al responsabile di area Disabilità. Approvazione degli aggiornamenti apportati alle procedure in revisione. Incontro periodico con OdV. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Ciclo paghe**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: I pagamenti relativi alla gestione delle risorse umane, verificando la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi conseguenti, sono delegati al Responsabile Area Amministrazione previa autorizzazione del Direttore. Le subdeleghe ai responsabili di area sono state conferite meno che al Resp. dell'Area Disabilità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Procedere con il conferimento delle subdeleghe al Responsabile Area Disabilità. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Redazione del progetto di bilancio annuale e delle relazioni allegate**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali); (art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; Art. 2625 c.c. Impedito controllo; Illecita influenza sull'Assemblea.

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: La bozza di bilancio è redatta dal Responsabile Area Amministrazione, in collaborazione con il Direttore, che ne verifica i contenuti. Il bilancio è poi verificato e approvato dal CdA. In particolare, a novembre viene presentato in CdA un preconsuntivo, a marzo la bozza di bilancio, mentre a maggio viene approvato il bilancio definitivo. Inoltre, con cadenza almeno mensile, i Responsabili di Area inviano al Direttore gli aggiornamenti di budget; questi ultimi vengono confrontati e verificati dallo stesso Direttore e dal Responsabile Area Amministrazione, con la collaborazione dell'Ufficio Qualità. Anche in fase di pre-progettazione viene esibito uno studio di fattibilità in forma sintetico-tabellare, presentato alla Direzione verbalmente, da parte dei Responsabili di Area, con evidenza dei dati significativi, tra cui il previsionale di budget. La Direzione riferisce in CdA degli esiti delle verifiche così svolte. Il Collegio Sindacale verifica il bilancio entro i termini legali e predisponde la relazione da sottoporre al CdA. Le subdeleghe ai Responsabili di Area sono state conferite meno che al Resp. dell'Area Disabilità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Procedere con il conferimento delle subdeleghe al Responsabile Area Disabilità. Formalizzazione di una procedura per la predisposizione del budget. Previsione di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile Area Amministrazione attestante la conformità della bozza di bilancio alle disposizioni normative. Incontro fra ODV, Responsabile Area Amministrazione, Direttore e Collegio Sindacale prima dell'approvazione del bilancio annuale. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative da parte della autorità competenti.**

Reati configurabili: Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: Conservazione a livello informatico e archivio cartaceo di tutta la documentazione fiscale, tributaria a contabile al fine di agevolare eventuali verifiche delle autorità competenti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi verifica in corso, nonché dell'elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti. Diffusione del Codice Etico e del Modello 231.

- **Rapporti con istituti di credito. Operazioni bancarie (es. fidejussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative. Gestione della cassa. Gestione homebanking.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Artt. 318 -319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare

ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

Indice di rischio: BASSO

Controlli in vigore: I rapporti con le banche sono tenuti dal Responsabile Area Amministrazione, sulla base delle indicazioni impartite dal Direttore. I pagamenti relativi alla gestione delle risorse umane, verificando la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi conseguenti, sono delegati al Responsabile Area Amministrazione previa autorizzazione del Direttore. Presente Mansionario aziendale e deleghe conferite dal Direttore ai Resp. di Area.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza dei subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il Responsabile Area Amministrazione svolge il ruolo di Dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, è stato formalmente nominato come tale ma non ancora formato. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e uff. Qualità, per le parti di propria competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Erogazione formazione quale Dirigente Sicurezza. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e uff. Qualità. Comunicazione a OdV di infortuni con prognosi

superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di tutte le NC relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Responsabile Area Scuola e Impresa

- **Progettazione: attività di predisposizione, verifica e trasmissione dei documenti amministrativi e dei progetti per la partecipazione a bandi pubblici o con enti finanziatori terzi. Gestione dei rapporti con enti finanziatori, pubblici o privati.**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegni di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 173 bis TUF); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); -Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);-Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Attività in capo alla Responsabile Area Scuola e Impresa (sotto la supervisione della Direzione), che ha il compito di promuovere sul territorio partnership e reti, proponendo alla Direzione accordi con enti finanziatori pubblici (es. Regione ER attraverso il

"fondo sociale") o terzi, comprendenti eventuali accordi commerciali. La programmazione nazionale è su base triennale (obbligo formativo). Analisi preliminare svolta in collaborazione con Responsabile Progettazione e sviluppo. I corsi accreditati sono gestiti con SIFER, ovvero l'applicativo della Regione. In attesa dell'apertura dell'applicativo (prima di luglio) vengono compilate le "schede di adesione" (Moduli SG Qualità). Se le pre-iscrizioni sono confermate, i dati vengono inseriti in SIFER. Anche per i corsi rivolti agli adulti si utilizza SIFER. I docenti vengono selezionati in base al cv e all'esperienza, come da procedura e successivamente confermati a seguito dei risultati delle valutazioni del comitato di coordinamento IFP (l'attività dei docenti è verificata dai coordinatori). Presenti procedure PG1 (Progettazione e Sviluppo), e PG2 (Pianificazione ai fini dell'erogazione), in fase di revisione. Il Mansionario aziendale è stato approvato. La PG6 non prevede la selezione dei docenti nella parte relativa alla selezione dei fornitori in quanto esiste un'apposita Istruzione Operativa (I.O.) del Sistema Qualità, comprendente la selezione, la qualificazione e validazione dei docenti, nonché una I.O. per la selezione, la qualificazione e la validazione dei fornitori di servizi di stage. Le I.O. sono in corso di aggiornamento.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Approvazione delle revisioni apportate alle procedure e alle istruzioni operative, e rigorosa applicazione delle stesse. Esplicita previsione, tra i principi etici, del divieto di pratiche corruttive. Comunicazione all'OdV dei progetti in essere o presentati, o incontro periodico con lo stesso. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Erogazione del servizio (corsi)**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio; es. Compilazione non veritiera del conta-ore o di altri documenti attestanti l'esecuzione dei lavori, in accordo o meno con la stazione appaltante (Artt. 318-319 c.p. Corruzione propria e impropria; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita

percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea o per ricavare un illecito profitto a danno degli stessi enti (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2., n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Su SIFER vengono riportate le ore, i docenti, il luogo, il calendario di aula ecc. Le ore dovranno corrispondere a quelle riportate nel registro di classe, firmato dai docenti e dai tutor. Il coordinatore è responsabile del registro e della formalizzazione giornaliera del corso. Il tutor è responsabile della parte didattica e della metodologica. Al termine del processo viene fatta una verifica sulla frequenza dei partecipanti ai corsi, per redigere le bozze dei relativi attestati, da sottoporre alla Direzione per il loro rilascio e per la sottoscrizione, garantendo la corrispondenza dell'effettiva partecipazione ai corsi da parte dei partecipanti indicati negli attestati, con assunzione di ogni responsabilità al riguardo. I dati sono mandati dal coordinatore all'amministrativo tramite un foglio excell o tramite PROFORMA (implementato da poco), che ribalta i dati su SIFER per fatturare alla Regione. SIFER necessita di autorizzazioni concesse ai responsabili di progetto e pochi altri, tutti provvisti di credenziali per accedere all'area di propria competenza. Stessa cosa per PROFORMA. Presente procedura PG3 (Erogazione delle attività), in corso di revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Approvazione delle revisioni apportate alle procedure. Approvazione, da parte del CdA. Conferimento della subdelega al Responsabile Welfare comprensiva di una parte relativa allo svolgimento del ruolo di legale rappresentante per CEFAL, nell'ambito di altri Consorzi e/o Associazioni. Comunicazione all'OdV, almeno semestrale, delle attività in essere, e della rendicontazione delle attività non accreditate. Invio all'OdV di eventuali NC o contestazioni di enti pubblici o sull'erogazione del servizio. Diffusione del Codice Etico. Incontro periodico con OdV. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Responsabile Area Scuola e Impresa svolge il ruolo di Dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, ma non ha effettuato formazione relativa. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità, per le parti di propria competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Erogare la formazione quale Dirigente per la sicurezza. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità. Comunicazione a OdV di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di tutte le NC relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Responsabile Area Welfare

- **Progettazione: attività di predisposizione, verifica e trasmissione dei documenti amministrativi e dei progetti per la partecipazione a bandi pubblici, anche internazionali, o promossi da enti terzi. Gestione dei rapporti con enti finanziatori, pubblici o privati.**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione

tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate(art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 173 bis TUF); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Attività in capo al Responsabile Area Welfare, sotto la supervisione della Direzione. Analisi preliminare del bando svolto sotto più profili (interesse per la Società, preanalisi economica, capacità di partecipare), in collaborazione con la Responsabile della progettazione, che effettua anche una prima analisi dei requisiti normativi. Si tratta di progetti socialmente rilevanti (immigrati, vittime di tratta, minori in carcere ecc.). Il principale ente finanziatore pubblico è la Regione ER, e le attività possono essere promosse direttamente con la stessa, o tramite AECA (Associazione Emiliana Centri Autonomi). I finanziatori privati possono essere Fondazioni (es. Caritas). Viene predisposto un budget di massima e una pre-progettazione, che vengono sottoposti al vaglio della Direzione per l'approvazione finale. Presenti procedure PG1 (Progettazione e Sviluppo), e PG2 (Pianificazione ai fini dell'erogazione), in corso di revisione. Le subdeleghe al Responsabile d'Area sono state conferite. Il Mansionario aziendale è stato ancora approvato.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Approvazione delle revisioni apportate alle procedure. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sottoscritta dal Presidente e da altre figure apicali che svolgono ruoli in altre Società. Formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità nei rapporti con i partner/associazioni. Comunicazione all'OdV dei

progetti in essere o presentati, o incontro periodico con lo stesso. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Erogazione del servizio (corsi e altre attività)**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione propria e impropria; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati; Art.2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati; Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea o per ricavare un illecito profitto a danno degli stessi enti (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2., n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Per la partecipazione ai bandi (e la successiva erogazione di servizi), CEFAL si avvale prevalentemente di una filiera di Consorzi e di Associazioni di cui la stessa Cooperativa fa parte: Consorzio "OPEN" di cui il Responsabile Welfare è Presidente; Consorzio ORIUS (che raggruppa tutto il mondo della COOPERAZIONE E DELLA FORMAZIONE di tipo B), di cui il Responsabile Welfare è Vicepresidente; FARI (costituito da CEFAL, SC e diversi altri soci in Veneto, con competenza e spazio per lo sviluppo rurale e l'alternanza), e GIONET, di cui il Responsabile Welfare è Presidente. Hanno partecipato a due Erasmus. CEFAL fa parte anche di IMFR, di cui lui Il Responsabile Welfare è Responsabile per l'Italia. Le subdeleghe al Responsabile d'Area sono state conferite. Il Mansionario aziendale è stato approvato. Presente procedura PG3 (Erogazione delle attività), in corso di revisione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Approvazione delle revisioni apportate alle procedure. Conferimento della subdelega al

Responsabile Welfare comprensiva di una parte relativa allo svolgimento del ruolo di legale rappresentante per CEFAL, nell'ambito di altri Consorzi e/o Associazioni. Inoltre, devono essere meglio definiti i rapporti con i partner, in rapporto alle formalizzazioni dei ruoli e delle responsabilità. Previsione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse sottoscritta dal Responsabile Welfare. Comunicazione all'OdV, almeno semestrale, delle attività in essere, e della rendicontazione delle attività non accreditate. Invio all'OdV di eventuali NC o contestazioni di enti pubblici o sull'erogazione del servizio. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il Responsabile Welfare svolge il ruolo di Dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, è stato formalmente nominato come tale ma non ancora formato. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità, per le parti di propria competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Effettuare formazione quale Dirigente per la sicurezza. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità. Comunicazione a OdV di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di tutte le NC relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Responsabile Area Richiedenti Asilo e Protezione Internazionale

- **Progettazione: attività di predisposizione, verifica e trasmissione dei documenti amministrativi e dei progetti per la partecipazione a bandi pubblici, anche**

internazionali, o promossi da enti terzi. Gestione dei rapporti con enti finanziatori, pubblici o privati.

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate(art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 173 bis TUF); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Attività in capo alla Responsabile Area Richiedenti Asilo e Protezione internazionale, sotto la supervisione della Direzione. Responsabile d'area che opera nell'ambito delle deleghe conferite, Il Mansionario aziendale è stato approvato. Presenti procedure. Controlli di terza parte svolti in ambito Certificazione Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Comunicazione all'OdV dei

progetti in essere o presentati o incontro periodico. Comunicazione all'OdV degli esiti degli audit effettuati dagli enti di certificazione. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Erogazione del servizio (protezione, alloggio, erogazione di corsi, assistenza medico sanitaria ecc.) presso Villa San Martino (RA)**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione propria e impropria; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati; Art.2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati; Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea o per ricavare un illecito profitto a danno degli stessi enti (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2., n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Responsabile d'area che opera nell'ambito delle deleghe conferite, Il Mansionario aziendale è stato approvato. Presenti procedure. Controlli di terza parte svolti in ambito Certificazione Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Invio all'OdV di eventuali NC o contestazioni di enti pubblici o sull'erogazione del servizio. Comunicazione all'OdV degli esiti degli audit effettuati dagli enti di certificazione. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di

subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il Responsabile Area svolge il ruolo di Dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed è in possesso di relativa nomina. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità, per le parti di propria competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Istituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Effettuare la formazione quale Dirigente per la Sicurezza. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e Qualità. Comunicazione a OdV di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di tutte le NC relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Responsabile Area Disabilità

- **Progettazione: attività di predisposizione, verifica e trasmissione dei documenti amministrativi e dei progetti per la partecipazione a bandi pubblici, anche internazionali, o promossi da enti terzi. Gestione dei rapporti con enti finanziatori, pubblici o privati.**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio; art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.). Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis); False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.); False comunicazioni

sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Falso in prospetto (art. 173 bis TUF); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.); Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Attività in capo alla Responsabile Area Strutture Disabilità, sotto la supervisione della Direzione. Le subdeleghe al Responsabile di Area non sono state ancora conferite (in corso di formalizzazione). Il Mansionario aziendale è stato approvato. Presenti procedure. Controlli di terza parte svolti in ambito Certificazione Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Procedere con il conferimento delle subdeleghe al Responsabile di area. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Comunicazione all'OdV dei progetti in essere o presentati o incontro periodico. Comunicazione all'OdV degli esiti degli audit effettuati dagli enti di certificazione. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Erogazione del servizio (protezione, alloggio, erogazione di corsi, assistenza medico sanitaria ecc.) presso Villa San Martino (RA) - Casa Don Antonio Bonoli e Struttura lavorativa protetta (SLP)**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione propria e impropria; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati; Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati; Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in

errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea o per ricavare un illecito profitto a danno degli stessi enti (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2., n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Le subdeleghe al Responsabile di Area non sono state ancora conferite (in corso di formalizzazione). Il Mansionario aziendale è stato approvato. Presenti procedure. Controlli di terza parte svolti in ambito Certificazione Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Procedere con il conferimento delle subdeleghe al Responsabile di area. Invio all'OdV di eventuali NC o contestazioni di enti pubblici o sull'erogazione del servizio. Comunicazione all'OdV degli esiti degli audit effettuati dagli enti di certificazione. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Gestione sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: Il Responsabile d'Area svolge il ruolo di Dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, ma non è stato formalmente nominato come tale. Controlli e audit da parte di Responsabile Ufficio Tecnico o suoi collaboratori e dell'Uff. Qualità, per le parti di propria competenza.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Formalizzazione della delega da Dirigente per la sicurezza in capo al Responsabile Area di riferimento e relativa formazione. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e qualità. Comunicazione a OdV di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di tutte le NC relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffusione Modello 231 e del Codice Etico.

Responsabile Qualità e Accreditamento

• Gestione della Qualità e dell'Accreditamento

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione propria e impropria; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati; Art.2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati; Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea o per ricavare un illecito profitto a danno degli stessi enti (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2., n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Indice di rischio: MODERATO

Controlli in vigore: CEFAL è accreditato per tutti i servizi formativi erogati, comprese le Strutture Lavorative Protette (FLP), il Gruppo Appartamento “Don Bonoli” e il centro richiedenti asilo e protezione internazionale. CEFAL è inoltre certificato ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001/2015, presso:

- La sede legale di via Lame n. 118, a Bologna (sede Legale, non operativa ai fini SGQ).
- La sede di via Nazionale Toscana n. 1, a San Lazzaro di Savena, Bologna (sede operativa): progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale superiore, continua e permanente, per utenze speciali e per l'obbligo formativo; servizi di orientamento.
- La sede di via Provinciale Bagnara n. 30, a Villa San Martino di Lugo, Ravenna (sede operativa): progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale superiore, continua e permanente. Progettazione ed erogazione di servizi di formazione socio-educativa e socio riabilitativa rivolta ad adulti con disabilità in regime socio occupazionale diurno. Servizi di accoglienza h.24 o per brevi periodi rivolta ad adulti con disabilità. Servizio CAS – Centro di Accoglienza straordinaria.

- La sede di Piazza delle Crociate n. 8, a Piacenza (sede operativa) Servizio CAS – Centro di Accoglienza straordinaria.
- La sede di via Severoli n.12, a Faenza (RA): progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale superiore, continua e permanente, per utenze speciali e per l'obbligo formativo; servizi di orientamento.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Invio all'OdV dei progetti in corso, o riunione periodica con lo stesso. Comunicazione tempestiva all'OdV di verifiche e ispezioni da parte della P.A. Comunicazione all'OdV di non conformità relative all'accreditamento. Comunicazione all'OdV degli esiti degli audit effettuati dagli enti di certificazione. Audit periodici svolti dall'Ufficio Qualità e dall'OdV. Diffusione del Codice Etico e del Modello 231.

Responsabile Area Servizi Logistici

- **Gestione Ufficio Tecnico (resp. RSPP): gestione sicurezza, immobili (verifica manutenzioni) e fornitori. Verifiche ispettive da parte degli enti preposti.**

Reati configurabili: Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza di subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata sul rispetto del suddetto Decreto (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: ELEVATO (l'indicatore FRT è risultato MODERATO, ma in considerazione del fatto che presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti i DUVRI, ovvero documenti obbligatori per il proseguimento dell'attività, il rischio associato diviene automaticamente ELEVATO).

Controlli in vigore: Il Responsabile dell'area Servizi Logistici risulta essere il DL delegato (adeguatamente nominato dal CDA); mentre i resp. delle singole aree svolgono il ruolo di Dirigenti della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; sono stati nominati ma non ancora formati come tali. Presente RLS. Il Responsabile Ufficio Tecnico, il quale riporta e dipende direttamente dal Resp. Area Servizi Logistici, svolge anche il ruolo di RSPP. I DVR delle strutture di Faenza e Villa San Martino sono in corso di aggiornamento anche per l'inserimento di attività svolte da enti terzi. Presso le strutture di Faenza e Villa San Martino non sono presenti

i DUVRI. La formazione dei lavoratori è erogata da un consulente esterno. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi è descritto nella procedura PG6, che comprende la selezione dei fornitori. Controlli e audit da parte di Responsabile Tecnico e da parte dell'Ufficio Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicare all'ODV ogni modifica di deleghe e procure conferite da parte del Direttore. Instituire obbligo di reporting trimestrale al CdA e al Presidente. Comunicare all'ODV ogni modifica del mansionario aziendale. Formalizzazione di sistema di deleghe (Area Disabilità). Erogare corsi di formazione specifici per Preposti e Dirigenti per la Sicurezza individuati. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'OdV. Comunicazione a DL (Direttore) e ad OdV, eventuali incidenti o infortuni con prognosi superiori ai 20 giorni, e NC in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, manutenzioni e abilitazioni. Formalizzazione, in appositi verbali, degli audit svolti dal Responsabile Ufficio Tecnico e da parte dell'Ufficio Qualità. Diffusione Codice Etico e Modello 231.